



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA MEDIANTE
INTRODUZIONE DEL TITOLO II-BIS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA URBANA, CONTRASTO AL DEGRADO E TUTELA DEL DECORO
CITTADINO –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessora CLERICO CRISTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cuneo è dotato di un Regolamento comunale finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza;

Preso atto della proposta di modifica regolamentare recante l'introduzione del Titolo II bis concernente il contrasto al degrado urbano, la convivenza civile, l'igiene, la bellezza e il rispetto dei beni, degli spazi e dei luoghi pubblici;

Rilevato che il nuovo Titolo II bis disciplina l'occupazione abusiva del suolo pubblico, le condotte che limitano la libera circolazione, le misure applicative dell'ordine di allontanamento e le limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di particolare rilevanza urbana;

Dato atto che l'Allegato "A" individua e perimetra le aree urbane sensibili del territorio comunale nelle quali trovano applicazione le misure previste dal nuovo Titolo II bis;

Considerato che le modifiche proposte si pongono in coerenza con la normativa nazionale in materia di sicurezza urbana e tutela del decoro pubblico;

Viste le risultanze delle discussioni della VI e VII Commissione Consiliare Permanente convocate in ultima istanza nella seduta del 07 luglio 2026 in merito a: - *Presentazione Addendum Regolamento Polizia Locale*;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto il del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 18.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Polizia locale — Dott. Davide Giulio Bernardi, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modifica del Regolamento comunale mediante l'introduzione del Titolo II bis, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'Allegato "A" del Titolo II bis contenente la perimetrazione delle aree urbane interessate dall'applicazione delle misure di sicurezza urbana, dell'ordine di allontanamento e delle limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche;
- 3) di sottoporre la proposta di modifica regolamentare all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale, organo competente per l'adozione dei regolamenti comunali;
- 4) di dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
- 5) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il dott. Davide Giulio Bernardi, Dirigente del Settore Polizia locale.

TITOLO II *bis*

CONTRASTO AL DEGRADO URBANO, CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI.

ART. 1

DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO APERTO ALL'USO PUBBLICO.

- Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune è vietato occupare il suolo pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, di veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
- L'occupazione del suolo pubblico, anche quando interessa aree appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, è consentita esclusivamente previo rilascio di apposita concessione da parte del Comune. La concessione comporta l'obbligo di corrispondere i canoni, i tributi o gli altri oneri eventualmente previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal regolamento comunale in materia, quali strumenti di compensazione per la temporanea sottrazione dello spazio all'uso libero e collettivo. Il soggetto concessionario beneficia infatti di un uso speciale o esclusivo di una porzione di spazio pubblico e, per tale ragione, è tenuto al pagamento di quanto stabilito dalla disciplina vigente.
- Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal regolamento comunale in materia di ordine e di sicurezza pubblica, igienico sanitaria, o per motivate urgenti e inderogabili esigenze di tutela dei cittadini e degli spazi e dei luoghi pubblici, gli agenti della Polizia Locale o delle Forze di Polizia possono imporre ai concessionari, di cui al precedente comma, il divieto temporaneo di occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), o meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1 del d.l. n. 14/2017, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento.

ART. 2

DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE.

- Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che comprenda anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
- È vietato impedire la libera fruizione degli spazi pubblici mediante l'occupazione del suolo pubblico in modo strumentale per compiere azioni di contatto commerciale o mendicizia molesta. Il divieto si applica in particolare quando tali comportamenti si accompagnano a manifestazioni evidenti di impedimento fisico o inducono una pressione psicologica che limita la libertà delle persone presenti su strade, aree pubbliche o aperte al pubblico.
- L'accertamento della condotta illecita di cui al comma 2, anche quando consistente nella compromissione della libertà di circolazione per effetto di azioni di contatto commerciale o mendicizia molesta, deve essere supportato da elementi oggettivi. L'agente accertatore è tenuto a documentare l'alterazione fisica o la compulsione psicologica, subita dai soggetti coinvolti, mediante l'assunzione di sommarie informazioni, rese da questi ultimi, atte a comprovare la modificazione del comportamento indotta dall'azione contestata.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1 del d.l. n. 14/2017, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento.

ART. 3

LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER LA VENDITA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI.

- Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dimoranti, le attività di vendita, anche per asporto, ed eventualmente di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, devono cessare negli orari stabiliti dalle ordinanze comunali, dietro indirizzo politico-amministrativo della Giunta comunale, nel contesto del perimetro urbano considerato dall'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento.
- In presenza di particolari condizioni di condivisione sociale, di eventi o iniziative a stampo socioculturale, previa adeguata partecipazione dei cittadini residenti nelle zone oggetto dell'evento, il Sindaco può derogare alle limitazioni orarie di cui al precedente comma, per periodi continuativi non superiori a 60 (sessanta) giorni, con propria ordinanza, fissando un diverso orario per la cessazione delle predette attività.

- Fuori dalle aree individuate nell'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ART. 4

AREE URBANE DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO E LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI.

- L'elenco delle strade e aree, di cui all'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento, individuano e perimetrano le aree sensibili nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.
- L'allegato di cui al comma 1 assolve anche alla finalità di definire l'area di limitazione oraria per la somministrazione e vendita di alcolici di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- L'allegato di cui ai commi precedenti, in relazione a sopravvenute necessità o a sostanziali esigenze di modifica delle aree interessate dall'applicazione della procedura dell'ordine di allontanamento — anche a seguito di segnalazioni della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine o di esposti da parte dei cittadini — possono essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta comunale.
- Fuori dalle aree individuate nell'allegato "A" del Titolo II *bis* del presente regolamento, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ART. 5

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO.

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento delle previsioni degli artt. 1 e 2, all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo 4 e specificamente individuate nell'allegato al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.
- Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato, con riferimento alle specifiche condotte accertate e alla loro localizzazione nell'area tutelata, ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'allegato "A", del Titolo II *bis* del presente regolamento, a prescindere dall'attività che si eserciti o si svolga, per la durata di 48 (quarantotto) ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 (trecento) a euro 900 (novecento), il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta il trasgressore all'esterno dell'area, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento, nel più

breve tempo possibile, al Sig. Questore con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.

- La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli art. 688 (ubriachezza, fattispecie depenalizzata) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio, fattispecie depenalizzata) del codice penale, nonché all'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (sanzioni relative all'esercizio abusivo del commercio) e dell'art. 7, comma 15 –bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine), quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'allegato "A" del presente regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 75

CLAUSOLA DI RINVIO DINAMICO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO.

- Tutti i richiami alle disposizioni normative statali e regionali contenuti nel presente regolamento, e in particolare al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e alla normativa citata nel Titolo II *bis*, si intendono riferiti alle medesime disposizioni come vigenti al momento dell'applicazione, comprensive delle successive modifiche, integrazioni, sostituzioni o abrogazioni (ss.mm.ii.).
- Si integra il presente regolamento, con particolare riguardo ai contenuti del Titolo II *bis*, con i disposti del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2026, n. 54 (c.d. "pacchetto sicurezza 2026") e ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, sicurezza urbana e potenziamento degli strumenti di prevenzione.
- Le misure di prevenzione e gli strumenti di sicurezza urbana si adottano secondo la disciplina vigente al momento dell'applicazione, anche se non espressamente richiamata nel presente regolamento.
- In caso di modifiche normative sopravvenute, tutte le disposizioni si intendono automaticamente adeguate (importi pecuniari delle sanzioni e sanzioni accessorie comprese).
- Il Comune potrà comunque procedere a modifiche formali per esigenze di coordinamento.

ALLEGATO "A" del Titolo II *bis*.

Perimetrazione delle aree urbane (di cui al Titolo II *bis* del presente regolamento) di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza urbana, dell'ordine di allontanamento e delle limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Le disposizioni del Titolo II-*bis* del presente regolamento si applicano nelle aree pubbliche, assoggettate ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio ricomprese nelle seguenti vie, piazze e aree urbane:

- *via Michele Coppino (da corso Monviso a corso Nizza);*
- *corso Nizza (da via Michele Coppino a via Felice Cavallotti);*
- *via Felice Cavallotti (da corso Nizza a corso IV Novembre);*
- *piazzale della Libertà, compreso corso Monviso fino a via Michele Coppino e corso IV Novembre fino a via Felice Cavallotti;*
- *e tutte le vie/aree interne ricomprese nel "quadrilatero" contenuto nel perimetro indicato nei precedenti punti;*
- *piazzale "Movicentro";*
- *giardini "Dino Fresia" ed aree attigue (via Luigi Fresia, via Camillo Fresia e Lungogesso c.so Giovanni XXIII, nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves);*
- *via Bonelli nel tratto tra via Alba e c.so Giovanni XXIII.*
- *piazza Boves, via Peveragno, via Savigliano (nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves), via Alba (nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves);*
- *in tutto il Parco della Resistenza, inclusa area del Monumento della Resistenza, e le vie attigue nei tratti che ne costituiscono il perimetro: viale Angeli, c.so Solaro, via Tetto Cavallo;*
- *area cd. complesso "Agorà" (compresi i portici aperti al pubblico passaggio insistenti tra via S. Giovanni Bosco e via L. Einaudi);*
- *via San Giovanni Bosco;*
- *piazza Costituzione;*
- *via Giovanni Battista Bongioanni (con particolare riguardo all'area ove è ubicato il Centro di accoglienza della C.R.I.).*
- *piazza Virginio;*
- *via Fossano;*
- *via Busca;*
- *via Caraglio, Largo Caraglio;*
- *piazza del Foro Boario, comprese le vie che ne costituiscono il perimetro*
- *Lungogesso c.so Giovanni XXIII dall'intersezione con via Goffredo Mameli all'intersezione con via Teatro Toselli,*

- *via della Pieve in tutta la propria estensione, comprese le scalinate di collegamento con corso Giovanni XXIII;*
- *via Giuseppe Barbaroux;*
- *via Asilo;*
- *via Goffredo Mameli;*
- *piazza Europa;*
- *piazza Secondo Reggimento Alpini;*

per esigenze di coordinamento redazionale con gli allegati già vigenti del presente regolamento, tutti i richiami contenuti nel Titolo II-bis all'"Allegato A" devono intendersi riferiti all'"Allegato "A" del Titolo II-bis",